



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 254	di data 16/06/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56 di data 14.03.2022 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg.;

preso atto che il nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento risulta assegnatario, ai sensi delle previgenti leggi provinciali, di un alloggio di I.T.E.A. S.p.a. identificato con il codice 43107842;

vista la nota di I.T.E.A. S.p.a. di data 05.04.2022, ns. prot. n. 94986, con la quale la Società chiede all'Amministrazione comunale di adottare un provvedimento di revoca dell'alloggio pubblico nei confronti del soggetto di cui all'Allegato 1;

dato atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 9 della L.P. 15/2005 il Comune di Trento dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti del nucleo assegnatario qualora, tra l'altro, sussista la fattispecie evidenziata nella nota dell'I.T.E.A. di data 05.04.2022, ns. prot. n. 94986;

pagina 1/4

richiamato l'art. 13 del contratto di locazione sottoscritto dall'assegnatario che prevede la risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. in presenza della situazione indicata nel precedente paragrafo;

richiamato l'art. 24 del sopracitato Regolamento in materia di edilizia pubblica;

vista la nota di data 05.04.2022, prot. n. 95084, con la quale il Progetto Politiche abitative ha provveduto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione;

preso atto che nei 10 giorni concessi all'interessato con la suddetta nota non sono pervenute osservazioni a quanto contestato;

visto l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione e costituiscono, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

visto inoltre l'art. 9, comma 5 bis, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca stabilisce il termine, comunque non superiore ad un anno dalla data della sua adozione, entro il quale il nucleo familiare è tenuto a rilasciare l'alloggio;

atteso che con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale si sono da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg., si è ritenuto opportuno stabilire il termine di tre mesi per il rilascio dell'alloggio pubblico, decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento adottato per le motivazioni di cui all'art. 9, 3° comma, lettera c), della L.P. 15/2005;

richiamato l'art. 6, comma 2 ter, lett. a), della L.P. 15/2005, come modificato dall'art. 29 della legge di stabilità provinciale 2018, di data 29.12.2017 n. 18, secondo il quale dopo l'adozione del provvedimento di revoca il nucleo è tenuto al versamento del canone sostenibile;

dato atto che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, appartiene al giudice ordinario la competenza giurisdizionale sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di revoca adottati in conseguenza dell'accertata violazione delle condizioni contrattuali del rapporto di locazione, com'è nel caso in esame;

richiamata in proposito la circolare n. 9/2010 di data 26 aprile 2010 con la quale il Servizio politiche sociali ed abitative della Provincia Autonoma di Trento suggerisce di inserire nei provvedimenti amministrativi di revoca per accertata violazione delle norme contrattuali la previsione di adire il giudice ordinario individuato nel contratto di locazione, ferma restando la possibilità di ricorso al T.R.G.A. e a quello straordinario al Presidente della Repubblica per le questioni che non attengono alle violazioni del rapporto contrattuale;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;
- atteso che ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_L378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di revocare al nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, l'assegnazione dell'alloggio I.T.E.A. identificato dal codice 43107842;
2. di stabilire in tre mesi dalla data di adozione del presente provvedimento il termine per il rilascio dell'alloggio;
3. di dare atto che avverso le contestazioni riguardanti le motivazioni della revoca espone in premessa è ammesso ricorso al Giudice Ordinario presso il foro di Trento;
4. di dare atto che, per contestazioni riguardanti la legittimità del presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato;
5. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 16/06/22

pagina 3/4

